

Prot. n. 9699/c

Matera, 27 novembre 2015

CIRCOLARE N. 61

Agli Alunni
Ai Docenti
Al Direttore S.G.A.
Ai Personale ATA
ALBO
Sito WEB

S E D E

Oggetto: Divieto assoluto di fumo. Divieto uso cellulari.

Con la presente Circolare si intende reiterare il **DIVIETO assoluto DI FUMO** nei bagni, in tutti i locali dell'Istituto e nelle sue pertinenze.

Si invitano in particolare gli alunni a rispettare tale divieto poiché è necessario tutelare la salute di tutti gli alunni frequentanti e di tutto il Personale dell'Istituto.

I Sigg. Docenti, oltre a svolgere un'azione di prevenzione e di informazione sugli effetti negativi del fumo, dovranno evitare di far uscire più alunni contemporaneamente e dovranno invitare gli stessi alunni a intrattenersi fuori dall'aula il minor tempo possibile.

Si precisa, inoltre, che il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 all'art. 4 impone che il **divieto di fumo sia esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche.**

E' vietato altresì l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche.

I Collaboratori scolastici sono sollecitati a vigilare puntualmente e a segnalare tutte le eventuali trasgressioni agli incaricati della vigilanza: Prof. A. Guida per la sede di via Matarazzo e, in assenza di tale figura, alla Prof.ssa Miserochi per la sede di via Moro.

Per quanto riguarda i **cellulari o altri dispositivi** atti ad effettuare registrazioni audio/video, si ricorda che ne è **vietato l'uso** all'interno dell'Istituto e si riporta quanto segue :

PREMESSA (direttiva del M.P.I. n.104/07)

Le immagini, i suoni e i filmati acquisiti nelle comunità scolastiche mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici e successivamente trasmessi tramite *Mms* o comunque divulgati in altre

forme, ivi compresa la pubblicazione su siti internet, possono contenere dati – anche “sensibili” - di carattere personale relativi ad uno o più soggetti identificati o identificabili.

La diffusione di tali dati, ai sensi della normativa vigente, non può avvenire sulla base della libera volontà di chi li ha acquisiti, in quanto ciascuna persona è titolare del diritto alla protezione degli stessi. Di conseguenza, la loro diffusione può avvenire soltanto dopo che la persona interessata sia stata debitamente informata in ordine alle successive modalità di utilizzo, con particolare riferimento all'eventualità che i dati siano diffusi o comunicati sistematicamente, ed abbia manifestato il suo consenso. Nel caso di dati sensibili il consenso dovrà essere espresso in forma scritta, fermo restando comunque il divieto di divulgare dati sulla salute.

SANZIONI CONSEGUENTI ALL'USO IMPROPRIO DEL CELLULARE

Ai sensi della normativa in vigore,

- a) la violazione dell'obbligo di preventiva informativa all'interessato, può comportare il pagamento di una sanzione amministrativa che va da un importo minimo di 3.000 euro sino ad un massimo di 18.000 euro ovvero, in caso di dati sensibili o di trattamenti che comportino situazioni di pregiudizio, la sanzione va da un minimo di 5.000 euro sino ad un massimo di 30.000 euro (cfr. art. 161 del Codice sulla privacy);
- b) che chi utilizza ed invia i dati personali raccolti (immagini, filmati, registrazioni vocali,...), indipendentemente dal fatto che lo faccia per fini personali o per diffonderli, anche successivamente, potrebbe violare obblighi specifici previsti a tutela dei terzi dalla comune disciplina in campo civile e penale. La raccolta, la comunicazione e l'eventuale diffusione di immagini e suoni oltre che violare il principio del “neminem ledere”(art. 2043 codice civile) potrebbe integrare altri divieti sanzionati penalmente che possono riguardare, in particolare:
 - l'indebita raccolta, la rivelazione e la diffusione di immagini attinenti alla vita privata (art. 615-bis codice penale);
 - il possibile reato di ingiurie, in caso di particolari messaggi inviati per offendere l'onore o il decoro del destinatario (art. 594 codice penale);
 - le pubblicazioni oscene (art. 528 codice penale);
 - la tutela dei minori riguardo al materiale pornografico (artt. 600-ter codice penale; legge 3 agosto 1998, n. 269).

Il Dirigente Scolastico

Prof. Eustachio ANDRULLI



Eustachio Andrulli